



COMUNE DI SUVERETO

Provincia di Livorno
Piazza dei Giudici, 3 - 57028 Suvereto - (LI)
Tel. 0565 829923- Fax 0565 828201
e.mail: suvereto@comune.suvereto.li.it

Registro Generale n. 56

ORDINANZA

DEL SINDACO

N. 8 DEL 14-07-2023

Oggetto: OBBLIGHI DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI CANI PER LA RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI SOLIDE E LIQUIDE DEGLI ANIMALI
--

IL SINDACO

PREMESSO CHE :

- Tutelare la pubblica igiene e l'immagine ed il decoro urbano rappresentano obiettivi prioritari dell'Amministrazione Comunale;
- L'abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;
- I luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata dattutti;
- Il rispetto del decoro urbano attesta la civiltà di una comunità e deve essere un dovere di tutti dimostrarlo ed affermarlo quotidianamente, specie nei confronti di chi non se ne cura;
- È fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori presenti nel territorio comunale, ad eccezione dei non vedenti con cani guida;
- Come previsto dal D.P.R. n. 320/54 le disposizioni di cui al sopra scritto capoverso non si applicano per i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando sono utilizzati per servizio;
- I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni piazze, giardini pubblici, portici, marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico provvedendo alla immediata rimozione delle eventuali deiezioni lasciate dall'animale;

CONSIDERATO che il suolo pubblico (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, ecc.) per incuria di proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi e dall'urina degli animali, recando disturbo, disagio e pericolo per i pedoni oltre che a provocare notevole degrado per il paese;

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute dalla cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni anche liquide ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici, autoveicoli;

CONSIDERATO che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare muri, angoli degli stabili e marciapiedi e a rilasciare sgradevoli odori persistenti per le strade in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;

VISTO che il deturpamento e l'imbrattamento delle cose altrui mobili o immobili è comportamento sanzionato anche a livello penale in quanto l'ordinamento giuridico riconosce il reato di "Deturpamento imbrattamento delle cose altrui" e la sanzione è prevista dall'art. 639 del Codice penale con l'aggravamento della sanzione se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico;

CONSIDERATO che il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è tenuto ad affidare lo stesso solo a persone in grado di gestirlo correttamente;

RITENUTO di dover mettere in atto validi strumenti di prevenzione, volti a rinforzare il rispetto del decoro dell'ambiente urbano con un corretto uso degli spazi pubblici, in particolar modo all'interno della Zona a Traffico Limitato, considerato anche il notevole afflusso di persone presenti nel periodo estivo;

RILEVATO che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere anche le deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti;

RITENUTO che tale buona pratica consente di limitare significativamente le problematiche sopra esposte e risponde ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione;

RITENUTO pertanto, necessario adottare un provvedimento volto alla salvaguardia del decoro urbano e dell'igiene del suolo pubblico, ad integrazione di quanto prescritto :

- dall'art. 30 del regolamento di igiene urbana approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 22.02.2017 che testualmente recita :

" 1. Le persone che conducono cani o altri animali domestici per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenute ad evitare che gli animali sporchino le stesse, provvedendo eventualmente ad adeguata pulizia, portando sempre al seguito l'idonea attrezzatura per la rimozione ed asportazione delle deiezioni.

2. Nel caso in cui le stesse vengano depositate nei cestini portarifiuti, devono essere utilizzati idonei contenitori o sacchetti.

VISTA l'ordinanza 06.08.2013 del Ministero della salute (G.U. serie Generale n. 209 del 06.09.2013) in forza della quale, all'art. 1 comma 4, "*...È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse*";

VISTI

- l'art. 672 e 727 del codice Penale "Omessa custodia e mal governo degli animali";
- la l. n.689/1981 "modifiche al sistema penale";
- l'art. 2052 del Codice civile "Danno cagionato da animali";
- l'art. 50 e l'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

ai fini della tutela della salute pubblica e del decoro urbano, a far data dal 15 luglio 2023 a tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, ad integrazione di quanto prescritto dall'art. 30 del regolamento di igiene urbana approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 22.02.2017 :

1. di avere con sé, durante l'accompagnamento dei cani, idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, oltre ad apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti, per la rimozione delle deiezioni liquide lasciate dall'animale;
2. di riversare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
3. è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni e negozi, vetrine.

AVVERTE

- che per l'inottemperanza al contenuto della presente ordinanza è stabilita, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, una sanzione pecuniaria da 25 euro ad un massimo di 500,00 euro, fatte salve l'eventuale azione penale e risarcitoria per i danni cagionati;
- che il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani, nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Suvereto anche per dare ampia diffusione alla cittadinanza;
- Che, per il controllo sull'osservanza del provvedimento, venga trasmessa alle competenti Forze dell'Ordine.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo (legge 06.12.1971), o in alternativa, alla Presidenza della Repubblica

entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
F.to PASQUINI JESSICA

Copia conforme all'originale.

Suvereto, li

IL RESPONSABILE
PASQUINI JESSICA